

Circolare Mensile n. 6 di giugno 2021

GIUGNO 2021: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Applicabilità per il periodo d'imposta 2020 - Chiarimenti	2
2 Credito d'imposta locazioni - Proroga - Utilizzo in compensazione nel modello F24	2
3 Contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti - Compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2021 - Chiarimenti	3
4 Omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2020 o mancata compilazione del quadro VE - Avvisi di anomalia	4
5 Sospensione dei versamenti di marzo e aprile 2020 per l'emergenza COVID-19 - Esclusione delle addizionali IRPEF	4
6 Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua potabile - Provvedimento attuativo	5
7 Contributo per l'acquisto di veicoli ecologici - Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici - Utilizzo in compensazione - Nuove modalità	6
8 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 - Interconnessione tardiva - Condizioni	7
9 Servizio dell'Agenzia delle Entrate di consultazione delle fatture elettroniche - Ulteriore proroga del termine per l'adesione	7
10 Cessione gratuita di beni per fini di solidarietà sociale - Beni non più commercializzati - Esclusione da imposizione - Condizioni	8
11 Somme pattuite nell'ambito di un accordo transattivo - Trattamento ai fini IVA	8

1	INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - APPLICABILITÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - CHIARIMENTI
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2021 n. 6 ha illustrato le principali novità che hanno interessato gli ISA per il periodo d'imposta 2020, riguardanti soprattutto l'introduzione delle nuove cause di esclusione e dei correttivi congiunturali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Risultano, invece, sostanzialmente confermate le modalità di acquisizione delle variabili fornite dall'Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale (c.d. "precalcolate"), la struttura dei modelli ISA e i punteggi per accedere al regime premiale.</p>
1.1	<p>NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente; • hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019; • esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale, la quali hanno subito una sospensione, più o meno prolungata, dell'attività per effetto dei decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 (es. attività di ristorazione, servizi alla persona). <p>In caso di operatività di tali cause di esclusione, permane l'obbligo di compilazione del modello ISA a fini statistici ed il soggetto è escluso dal regime premiale.</p> <p>Infine, la posizione non assume rilevanza ai fini della formazione delle liste selettive per i controlli fiscali.</p>
1.2	<p>CORRETTIVI CONGIUNTURALI</p> <p>Per i soggetti che applicano gli ISA per il 2020, invece, sono stati approvati correttivi congiunturali che adattano le stime dei singoli indicatori di affidabilità e di anomalia di ogni ISA. Tali correttivi sono commisurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla contrazione del settore produttivo; • alle giornate di chiusura, differenziate per codice ATECO; • alla riduzione dei ricavi e dei compensi nel periodo 2020 rispetto al 2019; • alla riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo precedente; • alla variazione della forza lavoro risultante dai modelli UNIEMENS.
1.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA A FINI STATISTICI</p> <p>I contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA (non solo per l'operatività di una delle nuove cause legate all'emergenza sanitaria), ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, possono evitare l'acquisizione dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale, limitandosi alla sola compilazione del modello. Dunque, tali soggetti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione; • compilare il modello ISA, prescindendo dall'importazione delle variabili "precalcolate" e senza effettuare il calcolo; • allegare il modello ISA al modello REDDITI.
2	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - PROROGA - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata in data 11.6.2021 sul proprio sito Internet, ha chiarito che, per l'utilizzo in compensazione del "nuovo" credito d'imposta locazioni, come esteso ai primi 5 mesi del 2021 dal DL 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo "6920", istituito con la ris. 32/2020 e già utilizzato per compensare nel modello F24 il credito relativo al 2020.</p>

2.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DOPO IL DL "SOSTEGNI-BIS"</p> <p>L'art. 4 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") ha apportato due innovazioni in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in primo luogo, ha prorogato il credito per altre 3 mensilità, fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>, secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% o 30% per l'affitto d'azienda, a prescindere dall'ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente); • in secondo luogo, ha ulteriormente esteso il credito d'imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti. <p>Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d'imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel "secondo periodo d'imposta antecedente" a quello attuale; • e richiedendo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019). <p>L'art. 4 del DL 73/2021 fissa, per il credito d'imposta relativo ai primi 5 mesi del 2021, condizioni di accesso al credito in parte diverse da quelle originariamente previste dall'art. 28 del DL 34/2020, ma richiama espressamente i co. 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto "estendendo", a nuove condizioni, il "vecchio" credito d'imposta del DL "Rilancio" ai primi mesi 5 mesi del 2021.</p>
2.2	<p>CODICE TRIBUTO INVARIATO</p> <p>Con riferimento a tale quadro normativo, la FAQ pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate afferma che, per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto "Sostegni-bis", il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo "6920", istituito con la ris. 6.6.2020 n. 32 (già utilizzabile per la compensazione nel modello F24 del credito riferito ai canoni 2020).</p> <p>Inoltre, si ricorda che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del "Quadro temporaneo" comunitario per gli aiuti di Stato.</p>
3	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2021 - CHIARIMENTI</p>
	<p>La circ. INPS 21.6.2021 n. 88 ha riepilogato le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2021.</p> <p>Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiani e commercianti, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale; • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
3.1	<p>GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti</p> <p>Per gli artigiani e i commercianti, i contributi previdenziali sono calcolati sul totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno.</p> <p>Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl, dichiarati nel modello REDDITI SC, per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure per la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza fiscale.</p>

	<p>Devono invece essere esclusi dalla base imponibile i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.</p> <p>Soci di cooperative artigiane</p> <p>Tra i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR sono inclusi anche i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, i quali sono iscritti alla Gestione degli artigiani.</p>
3.2	<p>GESTIONE SEPARATA INPS</p> <p>Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, i contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime di vantaggio o forfetario.</p> <p>I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi, i quadri RE, RH e LM.</p>
4	<p>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2020 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE - AVVISI DI ANOMALIA</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2021 n. 172748, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2020 o la presentazione della stessa senza il quadro VE.</p> <p>A tale fine, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ("esterometro") e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA.</p>
4.1	<p>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>La comunicazione sarà inviata al domicilio digitale del contribuente e conterrà le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente; • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta; • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti; • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.
4.2	<p>RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE</p> <p>A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest'ultima; • regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2020 oppure gli errori o le omissioni commessi nella compilazione della stessa senza il quadro VE, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
5	<p>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI MARZO E APRILE 2020 PER L'EMERGENZA COVID-19 - ESCLUSIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF</p> <p>Con la ris. 1.6.2021 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione dei versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all'art. 61 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27), in relazione ai soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 (es. turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, servizi di assistenza, trasporti, ecc.), non si estende alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, a differenza di quanto previsto dal successivo art. 62 co. 2, in relazione alla sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi</p>

	di lavoro dipendente e assimilati che scadevano nel mese di marzo 2020, prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
5.1	<p>VERSAMENTO SENZA SANZIONI E INTERESSI</p> <p>Poiché i sostituti d'imposta potrebbero aver fatto un legittimo affidamento sulla sospensione anche dei versamenti delle addizionali IRPEF, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che, ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), non saranno applicati sanzioni ed interessi in caso di tempestivo versamento delle addizionali dovute.</p>
5.2	<p>RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI</p> <p>Si ricorda che i versamenti sospesi in esame, per effetto dell'art. 127 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020. <p>In alternativa, il successivo art. 97 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) aveva stabilito che il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione poteva essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. <p>Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.</p> <p>La non applicazione di sanzioni e interessi disposta dalla ris. 40/2021 può quindi riguardare i versamenti delle addizionali IRPEF "indebitamente sospesi":</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non siano ancora stati effettuati, in quanto è ancora in corso la relativa rateizzazione ai sensi del suddetto art. 97 del DL 104/2020; • a condizione che, venendo meno la possibilità di rateizzazione, si proceda "tempestivamente" al relativo versamento.
6	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p>
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile (di cui all'art. 1 co. 1087 - 1089 della L. 178/2020), unitamente all'approvazione del modello e delle relative istruzioni per la comunicazione delle spese agevolabili.
6.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche; • ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. <p>L'agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.</p>
6.2	<p>SPESE AGEVOLABILI</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto sulle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022; • per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

	<p>Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento in esame, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi).</p> <p>L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.</p>
6.3	<p>COMUNICAZIONE DELLE SPESE</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.</p> <p>La comunicazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili; con riferimento alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022.
6.4	<p>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese risultanti dalla comunicazione presentata; l'ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</p> <p>In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione.</p>
7	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI - CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE ALLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - NUOVE MODALITÀ</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2021 n. 170816 sono state definite le modalità di utilizzo del credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale riconosciuto a chi acquista e immatricola in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1e a L7e, ai sensi dell'art. 1 co. 1057 - 1064 della L. 30.12.2018 n. 145, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 co. 15-<i>bis</i> del DL 22.3.2021 n. 41 conv. L. 21.5.2021 n. 69.</p>
7.1	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Per favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il nuovo co. 1061 dell'art. 1 della L. 145/2018, come sostituito dal citato DL 41/2021, stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con tutti gli importi da versare mediante il modello F24; • senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d'imposta, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e dell'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. <p>In precedenza, il credito d'imposta in esame era utilizzabile solo per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA; • dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
7.2	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Ai fini della compensazione del credito d'imposta in esame, rimane applicabile il codice</p>

	tributo “6904”, denominato “ <i>ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018</i> ”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2019 n. 82.
7.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, come stabilito dalla suddetta ris. 82/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo “6904” deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”; • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
7.4	<p>PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Ai fini della compensazione in esame, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p>
8	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 - INTERCONNESSIONE TARDIVA - CONDIZIONI</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.6.2021 n. 394, è stato affermato che l’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati al momento del loro primo utilizzo delle 5+2 caratteristiche tecniche richieste.</p> <p>Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, a cui è stato richiesto un parere dall’Agenzia delle Entrate, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; • in nessun caso può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. <p>Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi <i>ex post</i> una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.</p>
9	<p>SERVIZIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L’ADESIONE</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2021 n. 17289 è stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 30.9.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p><i>Istituito un tavolo di lavoro con il Garante della privacy</i></p> <p>L’Agenzia delle Entrate potrà mantenere – almeno fino al 30.9.2021 – tutti i dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio sin dal 2018. Prima dell’introduzione dell’art. 14 del DL 124/2019, in assenza dell’adesione da parte del contribuente, la stessa Agenzia avrebbe dovuto memorizzare i soli “dati fattura”, non potendo mantenere le informazioni “descrittive” di cui all’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72. Tuttavia, la norma contenuta nel citato art. 14 del DL 124/2019 permetterebbe alla stessa Amministrazione di memorizzare l’intero complesso di dati contenuti nei <i>file XML</i>, affinché la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate possano farne uso nell’ambito delle attività di accertamento e indagine loro proprie.</p> <p>Per dare attuazione a tale disposizione, è necessario che siano definite le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato avviato un tavolo di lavoro con il Garante della <i>privacy</i>, grazie al quale “<i>sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C)</i>”, sulle quali è necessario siano ancora definiti alcuni aspetti.</p> <p>Nel comunicato stampa diffuso il 30.6.2021, l’Agenzia rende noto che i lavori potranno</p>

	essere comunque completati entro il periodo transitorio, che, secondo quanto stabilito dal provvedimento in esame, si concluderà il prossimo 30.9.2021.
10	SPLIT PAYMENT - ERRATA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA - NOTE DI VARIAZIONE - RECUPERO DELL'IMPOSTA VERSATA DAL CESSIONARIO O COMMITTENTE
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.6.2021 n. 424, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle modalità attraverso le quali è possibile recuperare l'IVA che è stata erroneamente applicata a una prestazione di servizi regolata con il meccanismo dello <i>split payment</i> .
10.1	NOTE DI VARIAZIONE Anche nel caso di operazioni soggette ad IVA con il predetto meccanismo, spetta solo al cedente o prestatore la facoltà di avvalersi della nota di credito per rettificare l'imposta erroneamente addebitata.
10.2	RIMBORSO DELL'IVA Se non è più possibile emettere la nota di variazione per decorso del termine annuale di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la maggiore IVA erroneamente applicata all'operazione si può recuperare attraverso la procedura di rimborso di cui all'art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72. Tale procedura può essere attivata: <ul style="list-style-type: none"> • dal fornitore indicando come beneficiario del rimborso il committente; • oppure, direttamente dal committente facendo sottoscrivere l'istanza anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.
10.3	RETTIFICA DELLA MAGGIORE IMPOSTA EVENTUALMENTE DETRATTA Qualora l'ente committente abbia operato con una veste commerciale e non istituzionale, tale soggetto dovrà eseguire la rettifica della maggiore imposta eventualmente detratta.
11	SOMME PATTUITE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.6.2021 n. 401, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alla somma di denaro riconosciuta a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa avanzata da un appaltatore per la realizzazione di lavori relativi alla viabilità locale.
11.1	REQUISITO OGGETTIVO DELL'IVA Nel caso in esame è stato ritenuto integrato il requisito oggettivo dell'IVA sussistendo il sinallagma tra: <ul style="list-style-type: none"> • l'assunzione di un obbligo di non fare (rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario delle predette somme; • e l'erogazione di una somma di denaro da parte dell'appaltante prevista a fronte dell'assunzione di tale obbligo.
11.2	ALIQUOTA IVA APPLICABILE Qualora il contratto di appalto abbia ad oggetto la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla somma dovuta in attuazione dello schema transattivo si applicherà l'aliquota IVA del 10%.